

**RICHIESTA DI RATEAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
ai sensi dell'art. 202-bis del Codice della Strada**

La domanda può essere inviata con:

- 1) raccomandata AR indirizzata al Corpo di Polizia Locale di Venezia Servizio Sanzioni Amministrative Ufficio Sanzioni Codice della Strada - via Cappuccina, 76 30172 Mestre (VE).
- 2) consegna della domanda all'ufficio protocollo del Comune di Venezia
- 3) posta elettronica certificata all'indirizzo comandopl@pec.comune.venezia.it

AL  
COMANDO POLIZIA LOCALE  
SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
Residente a \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_  
Numero telefonico \_\_\_\_\_ Numero cellulare \_\_\_\_\_  
E mail \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

**CHIEDE DI POTER ACCEDERE AL PAGAMENTO RATEALE DEL VERBALE**

n. \_\_\_\_\_ di € \_\_\_\_\_ notificato in data \_\_\_\_\_  
(La rateazione può essere concessa per singolo verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo superiore a € 200,00)

Allo scopo si allega:

- 1) copia carta di identità
- 2) copia certificazione Reddito Imponibile ai fini IRPEF ultima dichiarazione (Cud - Mod. 730 - Unico)

**IL SOTTOSCRITTO**

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

- Di essere titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, pari a € \_\_\_\_\_  
Si fa presente che il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dall'ultima dichiarazione non deve essere superiore a € 10.628,16 (vedi allegato)
- Di non convivere con il coniuge o altri familiari
- Di convivere con il coniuge o altri familiari, titolari di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, come di seguito riportato:

|   | COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | REDDITO ANNUALE |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| 1 |                |                | €               |
| 2 |                |                | €               |
| 3 |                |                | €               |
| 4 |                |                | €               |
| 5 |                |                | €               |

**ATTENZIONE:** l'errata o incompleta compilazione dell'istanza o la mancanza o irregolarità della documentazione richiesta motiva e comporta il rigetto dell'istanza.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Ai sensi dell' art. 202 BIS CODICE DELLA STRADA è previsto che:

1. La rateazione può essere concessa per singolo verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo superiore a € 200,00

2. La rateazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento della sanzione amministrativa che versino in condizioni economiche disagiate in quanto titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dall'ultima dichiarazione non superiore a € 10.628,16; se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti da ogni componente e i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. (vedi dichiarazione allegata e sottoscritta). L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni(art. 71, comma 1, DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all'autorità giudiziaria.

3. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare , la ripartizione del pagamento può disporsi:

| Somma da Esigere           |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Da € 201,00 a € 2.000,00   | Fino ad un massimo di 12 rate |
| Da € 2.001,00 a € 5.000,00 | Fino ad un massimo di 24 rate |
| Superiore a € 5.000,00     | Fino ad un massimo di 60 rate |

4. L'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 100,00.

5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21 primo comma Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni.

6. L'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione. La presentazione dell'istanza comporta la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace. Entro 90 giorni l'autorità adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso tale termine l'istanza si intende respinta, anche in assenza di un diniego esplicito. La notificazione del provvedimento di accoglimento o rigetto è effettuata con le modalità di cui all'art. 201 Cds.

7. In caso di accoglimento dell'istanza l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e pertanto il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo, ai sensi del comma 3, art. 203 C.d.S. per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione per ogni singola violazione, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate. Si informa l'utenza che le spese postali relative all'invio del provvedimento di rateazione saranno addebitate nella prima rata.

8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di diniego. Diversamente si applicano le disposizioni del comma 3 art. 203 C.d.S.